

m.br

N° 30/2011 Reg. Circolari

Csm	Roma	04/07/2011
	Protocollo	P 16871/2011



Consiglio Superiore della Magistratura

IV Comm./OR 8

Nell'eventuale risposta indicare il numero di protocollo di riferimento

OGGETTO: Pratica num. 22/VQ/2011

V. In Cagliari, addì - 5 LUG. 2011

IL PROCURATORE GENERALE
Giuseppa GEREMIA Sost.

AI PRESIDENTE della
Corte Costituzionale
R O M A

Al sig. MINISTRO
della Giustizia
R O M A

AI PRIMO PRESIDENTE
della Corte di Cassazione
R O M A

AI PROCURATORE GENERALE
della Repubblica presso la
Corte di Cassazione
R O M A

AI SEGRETARIO GENERALE
della Presidenza della Repubblica
R O M A

Ai PRESIDENTI
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai PROCURATORI GENERALI
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI


AI PROCURATORE NAZIONALE
ANTIMAFIA
R O M A

ALL'ISPETTORATO GENERALE
del Ministero della Giustizia
R O M A

M.DG-Procure Generale della Repubblica di CAGLIARI - 04/07/2011 - 0008801-E



Csm	Roma	04/07/2011
	Protocollo	P 16871/2011



PREDISPOSIZIONE DI RELAZIONI PARZIALI IN OCCASIONE DEL TRASFERIMENTO O DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO. (MODIFICA ALLA CIRCOLARE N. 20691/2007, DELIBERATA IL 4 OTTOBRE 2007)

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 28 Giugno 2011, ha adottato la seguente delibera:

La riforma dell'ordinamento giudiziario ha determinato la necessità di modificare integralmente la normazione secondaria in tema di valutazione di professionalità, avendo il D.Lgs. 160/2006, come novellato dalla L. 111/2007, profondamente innovato sia i criteri di verifica dell'attività dei magistrati sia il procedimento, con le relative scansioni temporali, di tale verifica.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, con la "Circolare in materia di nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati a seguito della legge 30 luglio 2007, n.111, recante modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario" deliberata il 4 ottobre 2007, ha tempestivamente dato attuazione al mutato quadro ordinamentale di rango primario ed ha introdotto una disciplina secondaria del tutto sostitutiva delle precedenti disposizioni di produzione consiliare dettate in materia. Pertanto, sebbene il Capo XXI abbia abrogato esplicitamente solo la circolare 22 settembre 1999 in materia di verifica periodica della professionalità dei magistrati, dal complessivo sistema normativo si evince inequivocabilmente l'avvenuta abrogazione anche della circolare n. P - 1275/1985 del 22 maggio 1985, recante "Criteri per la formulazione dei pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati". Tale circolare, infatti, indicava i criteri ed i parametri di riferimento per la redazione dei pareri resi dai Consigli giudiziari nell'ambito dei procedimenti avviati per il riconoscimento delle previgenti qualifiche (magistrato di tribunale, magistrato di appello, dichiarazione di idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni), oggi venute meno proprio per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 160/2006. Ad oggi, infatti, è la circolare dell'ottobre 2007 a regolamentare tutta la materia delle valutazioni di professionalità, occupandosi anche di dettare i criteri che i dirigenti degli uffici ed i Consigli giudiziari devono seguire nella predisposizione, rispettivamente, dei rapporti e dei pareri di loro spettanza.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, alla luce dell'esperienza applicativa del primo triennio di vigenza della circolare n. 20691/2007, ritiene necessario integrare le disposizioni dettate al Capo XIX, rubricato "Pareri Parziali", mediante l'introduzione di una nuova regolamentazione avente ad oggetto le "Relazioni Parziali". Invero, nel corso degli ultimi tre anni il C.S.M. è stato più volte chiamato a pronunciarsi sulle modalità con le quali dovevano essere redatti i rapporti informativi dai dirigenti degli uffici giudiziari, i quali si dichiaravano di fatto impossibilitati ad espletare tale incombenza, perché non conoscevano i magistrati da valutarsi (ad esempio, perché quest'ultimi erano stati trasferiti ad altro ufficio prima che i dirigenti assumessero il loro incarico) e non erano in grado di raccogliere dati sufficienti per elaborare utili contributi nell'ambito del procedimento di valutazione professionale.

Il Consiglio valuta, pertanto, indispensabile integrare la normativa secondaria vigente introducendo una previsione che vincoli i dirigenti degli uffici giudiziari, sia giudicanti sia requirenti, a redigere, per ogni singolo magistrato in servizio presso l'ufficio da loro diretto, una relazione predisposta secondo i parametri della Circolare n. 20691/2007 e contenente, altresì, i dati di cui al comma 2 del Capo XIV della stessa circolare, ogni qualvolta gli stessi dirigenti siano trasferiti ad altro ufficio, terminino il quadriennio o l'ottennio di svolgimento dell'incarico loro conferito ovvero allorquando siano collocati a riposo oppure fuori ruolo. Viceversa, non è tenuto a tale incombenza il dirigente che, a seguito di delibera plenaria, non è confermato nell'incarico.

La disposizione in oggetto riprende, sostanzialmente, quanto era già previsto dal Capo IV dell'abrogata circolare n. 1275/1985 (secondo quanto chiarito in apertura) e risulta indispensabile per assicurare la completa e corretta valutazione dei magistrati, la quale non può prescindere dal contributo conoscitivo del dirigente che personalmente e direttamente ha avuto modo di verificarne l'attività. La valutazione in esame costituisce, peraltro, uno dei compiti primari dei dirigenti chiamati, nell'esercizio delle loro funzioni, a rendere giudizi oggettivi ed attendibili sulla professionalità dei magistrati sottoposti alla loro vigilanza tanto che, correttamente, il puntuale assolvimento di tale obbligo è elemento valutativo per il giudizio di idoneità e conferma delle funzioni dagli stessi svolte. È, infatti, ai dirigenti che spetta redigere i rapporti informativi in occasione delle periodiche valutazioni di professionalità dei magistrati in servizio presso gli uffici da loro diretti, secondo quanto previsto dall'art. 11, IV comma, D.Lgs. 160/2006, nonché vigilare sugli stessi ai sensi degli artt. 14 e ss. R.D.Lgs. 511/1946.

Es	Roma	04/07/2011
	Protocollo	P 16871/2011


m.br

I dirigenti degli uffici giudiziari, sia giudicanti sia requirenti, possono avvalersi dell'ausilio dei presidenti di sezione ovvero dei procuratori aggiunti oppure degli avvocati generali per la redazione delle relazioni parziali, potendosi così concretizzare l'attività di collaborazione nella direzione dell'ufficio cui sono chiamati i titolari di uffici semidirettivi ex art. 47 quater R.D. 12/1941.

E' inoltre necessario, affinché si realizzi una valutazione completa dell'attività di ciascun magistrato, che i medesimi dirigenti richiedano ai presidenti di sezione ovvero ai procuratori aggiunti oppure agli avvocati generali un rapporto informativo su ciascuno dei magistrati in servizio, rispettivamente, presso la sezione o presso il gruppo di lavoro da loro diretto e coordinato, in caso di trasferimento, di scadenza del quadriennio ovvero dell'ottennio di durata dell'incarico semidirettivo oppure nell'ipotesi di collocamento a riposo, collocamento fuori ruolo o di cessazione dal servizio dei titolari dell'incarico semidirettivo per qualunque causa.

Il rapporto così redatto viene trasmesso al dirigente dell'ufficio giudiziario, che lo utilizzerà quale fonte di conoscenza per tutti i casi in cui è prevista la valutazione del magistrato.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alla Suprema Corte di Cassazione ed alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione e quanto previsto con riguardo ai titolari degli incarichi semidirettivi deve riferirsi ai titolari degli incarichi direttivi non apicali presso i suddetti uffici.

Alla luce di quanto sino ad ora affermato, la Commissione
delibera

di modificare il Capo XIX della Circolare n. 20691/2007, aggiungendo i seguenti commi:

"2. I dirigenti degli uffici giudiziari, sia giudicanti sia requirenti, in caso di proprio trasferimento, alla scadenza del quadriennio ovvero dell'ottennio di durata dell'incarico oppure nell'ipotesi di collocamento a riposo, collocamento fuori ruolo o di cessazione dal servizio per qualunque causa, redigono singole relazioni sull'attività dei magistrati in servizio presso l'ufficio da loro diretto, predisposte secondo i parametri della presente circolare e contenenti, altresì, i dati di cui al comma 2 del Capo XIV della stessa.

3. I medesimi dirigenti richiedono, altresì, ai presidenti di sezione ovvero ai procuratori aggiunti oppure agli avvocati generali di redigere una relazione nei confronti di ciascuno dei magistrati facenti parte della sezione o del gruppo di lavoro da loro rispettivamente diretto, in caso di trasferimento, di scadenza del quadriennio ovvero dell'ottennio di durata dell'incarico semidirettivo oppure nell'ipotesi di collocamento a riposo, collocamento fuori ruolo o di cessazione dal servizio dei titolari dell'incarico semidirettivo per qualunque causa.

3bis. Le relazioni non devono essere redatte per i magistrati per i quali una valutazione è stata effettuata nei sei mesi precedenti.


4. Copia di dette relazioni va trasmessa all'interessato ed è inserita nel protocollo dell'ufficio affinché se ne tenga conto in occasione dei pareri per la progressione in carriera.

5. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alla Suprema Corte di Cassazione ed alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione, e i compiti attribuiti ai titolari degli incarichi semidirettivi devono intendersi come riferiti ai titolari degli incarichi direttivi non apicali presso i suddetti uffici.

Le SS.LL. sono pregate di disporre che quanto sopra sia portato a conoscenza di ciascuno dei magistrati in servizio presso i rispettivi uffici, dandone assicurazione a mezzo fax ai numeri 06/4457175 - 06/4452916 - 06/4453734.

Il Ministro della Giustizia vorrà disporre, altresì, che quanto sopra sia portato a conoscenza di ciascuno dei magistrati collocati fuori del ruolo organico della magistratura, non compresi negli uffici in indirizzo, dandone assicurazione a mezzo fax ai numeri 06/4457175 - 06/4452916 - 06/4453734.

SEGRETARIO GENERALE
(Carlo Visconti)





**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
CAGLIARI**

Tel. 070/60222223 - fax: 070/60222214

Prot. n° 3814/U.

Cagliari, 5 Luglio 2011

CIRCOLARE N. 30/2011

Allegati: 1

Oggetto: Pratica num. 22/VQ/2011 - Predisposizione di relazioni parziali in occasione del trasferimento o del collocamento a riposo del dirigente dell'ufficio. (modifica alla circolare n. 20691/2007, deliberata il 4/10/2007).

AI SIGG. PROCURATORI DELLA REPUBBLICA

presso i Tribunali

CAGLIARI
ORISTANO
LANUSEI

AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale per i Minorenni

CAGLIARI

Trasmetto, per conoscenza e norma, la nota del Consiglio Superiore della Magistratura - prot. n° 16871 del 04.07.2011 - relativa all'argomento in oggetto.

IL PROCURATORE GENERALE

Giuseppa Geremia Sost.